

Pace fiscale: azzerate le cartelle di pagamento di piccolo importo

Tra le varie misure inserite nel capitolo dedicato alla pace fiscale, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 annovera anche lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento di importo non superiore a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Nessun adempimento - né dichiarativo, né di versamento - deve essere quindi posto in essere dai contribuenti, che non saranno tenuti a corrispondere quanto dovuto. La perdita di gettito ad oggi stimata è pari a 524 milioni di euro in 6 anni. Una cifra comunque inferiore alla spesa necessaria per il recupero delle stesse somme.

Arriva lo **stralcio automatico delle cartelle** di importo non superiore a 1.000 euro: lo prevede il decreto fiscale collegato alla **legge di Bilancio 2019**.

La pace fiscale passa, quindi, non solo attraverso la **rottamazione ter** e la **definizione agevolata** delle **liti**, degli **atti dell'accertamento** e dei **PVC**, nonché dalla **dichiarazione integrativa**, ma anche attraverso lo stralcio automatico delle cartelle.

Accanto a misure, il cui grado di appeal per il contribuente sembra ad oggi essere ancora basso, si colloca una norma che, senza il versamento di nulla, agevola tutta quella platea di contribuenti che sono debitori di piccole somme e che non sono più chiamati a fare i conti con l'agente della riscossione.

Secondo quanto previsto dal decreto fiscale, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, **fino a 1.000 euro**, comprensivo del **capitale**, degli **interessi** per ritardata iscrizione a ruolo e delle **sanzioni**, risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2010 sono **automaticamente annullati** alla data del 31 dicembre 2018.

Tale previsione non si applica alle risorse proprie comunitarie.

Si tratta, quindi, di un provvedimento che non prevede **alcun adempimento** a carico del contribuente, né in termini dichiarativi né di pagamento. I debiti vengono **automaticamente** annullati. Tale previsione, secondo quanto si legge nella relazione tecnica al decreto, deve essere valutata innanzitutto in termini di impatto sul gettito atteso.

Quale impatto sul gettito?

Prendendo a riferimento i dati delle riscossioni ad oggi consuntivate per la definizione agevolata di cui all'art. 6, D.L. n. 193/2016, emerge che circa il 3,5% del volume complessivamente riscosso è relativo a carichi di importo non superiore a 1.000 euro, affidati agli enti creditori oltre 8 anni prima della presentazione, da parte dell'ente creditore della dichiarazione di adesione alla predetta misura.

Tale percentuale, si legge ancora nella relazione tecnica, può ritenersi congrua per valutare gli impatti della previsione relativa allo stralcio cartelle sul gettito ed è, pertanto, stata applicata alla stima:

- del gettito atteso dalla rottamazione-*bis* per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017, pari a 11.100 milioni di euro;

- del maggior gettito per l'incremento atteso dal tasso di propensione al pagamento sulle rate fino ad ottobre 2018, pari a 821 milioni di euro;

- del valore della riscossione attesa sui carichi già oggetto di definizione agevolata ex art. 1, D.L. n. 148/2017, che confluirà nella rottamazione-*ter* secondo le nuove scadenze di pagamento, pari a 3.048 milioni di euro.

Ne discende che il minor gettito derivante dallo stralcio delle cartelle sarà pari a **524 milioni di euro**, stimato in 6 anni, **dal 2019 al 2023**.

Da quanto detto appare quindi possibile sostenere che la **spesa necessaria per il recupero** delle somme in commento sarebbe stata **superiore alla perdita del gettito stimata**, così da far propendere il legislatore per uno stralcio automatico dei debiti di esiguo ammontare.

Il decreto fiscale dispone poi che, ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente, e dell'eliminazione delle relative scritture patrimoniali, l'elenco delle quote riferite ai crediti in commento viene trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore, su supporto magnetico ovvero in via telematica.

Infine, con riferimento ai debiti stralciati in automatico viene disposto che:

- le **somme versate anteriormente** alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite;

- le **somme versate alla data di entrata in vigore** del decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza, o in loro assenza vengono rimborsate. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018.